

**PROTOCOLLO D'INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
L'UNITÀ' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA
E
L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e l'Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (*infra*, d.lgs. n. 231/2007 o decreto antiriciclaggio) e, in particolare:

- l'articolo 6, che istituisce l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (*infra*, UIF) e ne disciplina le funzioni;
- l'articolo 1, comma 2, lettera *bb*), che definisce le “Pubbliche amministrazioni” come “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica”;
- l'articolo 10, comma 1, che individua le Pubbliche amministrazioni tenute agli obblighi di comunicazione di operazioni sospette alla UIF e, in particolare, gli uffici competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito dei procedimenti o procedure ivi indicati, come individuati altresì dal Comitato di sicurezza finanziaria (*infra*, anche CSF) ai sensi del comma 2 della stessa disposizione;
- l'articolo 10, comma 4, in base al quale, “*al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette*”;

- l’articolo 10, comma 5, secondo il quale le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate come sospette;
- l’articolo 35 che fornisce indicazioni utili ai fini della qualificazione del sospetto, rilevanti anche con riferimento agli obblighi di comunicazione a carico delle Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 10, comma 1;
- l’articolo 40, che disciplina i compiti dell’UIF in materia di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e successive modificazioni e integrazioni (*infra*, legge n. 190/2012) con la quale è stata individuata l’ANAC quale Autorità Nazionale Anticorruzione e ne sono state disciplinati poteri e funzioni per la prevenzione e il contrasto della corruzione e per la vigilanza sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”, con cui sono state emanate disposizioni per la correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici e ridefinite le funzioni dell’ANAC in materia;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “*Codice dei contratti pubblici*”, e, in particolare, l’articolo 213, comma 1, il quale dispone che la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi sono attribuiti all’ANAC, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione;

VISTA la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” (cd. *whistleblowing*), e, in particolare, gli articoli. 1 e 3, i quali prescrivono che l’ANAC ha il compito, fra l’altro, di ricevere le predette segnalazioni di illeciti, di adottare linee guida relative alle procedure di segnalazione, volte a garantire la riservatezza delle stesse e dei segnalanti, di applicare misure sanzionatorie nei confronti dei responsabili dell’adozione di misure discriminatorie e di coloro che siano responsabili della mancata adozione di procedure di segnalazione ovvero della mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, tenuto conto che, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile.;

CONSIDERATA la crescente attenzione che gli organismi internazionali rivolgono all'utilizzo dei presidi antiriciclaggio ai fini del contrasto della corruzione e, in particolare:

- il rilievo che, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, la *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) attribuisce a un efficace apparato antiriciclaggio;
- il mandato che il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha ricevuto in più occasioni, negli ultimi anni, dal G20 affinché fosse valorizzato l'utilizzo degli *standard* internazionali antiriciclaggio a fini di lotta alla corruzione;
- gli “*Specific Risk Factors in Laundering the Proceeds of Corruption*”, adottati dal GAFI nel giugno 2012, nonché le “*Best Practices on the use of the FATF Recommendations to combat corruption*”, aggiornate dal GAFI nell'ottobre 2013, le quali invitano le *Financial Intelligence Units* e le autorità anticorruzione nazionali a collaborare per individuare e sviluppare parametri, fattori di rischio e indicatori utili ai fini del contrasto del riciclaggio dei proventi della corruzione e per definire canali di comunicazione che consentano il reciproco scambio di informazioni, assicurandone appropriati meccanismi di tutela;
- il “*White Paper*” adottato nel 2012 dal Gruppo Egmont delle FIU mondiali su “*The Role of Financial Intelligence Units in Fighting Corruption and Recovering Stolen Assets*” e l’“*Egmont Group set of indicators for corruption related cases from the FIUs' perspective*” elaborato nel 2018;
- l'implementazione dell'accesso alle basi dati (contratti pubblici, liste di PEPs, ecc.), lo sviluppo di una metodologia di analisi operativa e/o strategica dei fenomeni corruttivi desumibili dalle basi dati in possesso dell'UIF o acquisite dall'Autorità anticorruzione, l'elaborazione e la diffusione di specifici indicatori o schemi di anomalia sui comportamenti corruttivi, la promozione dello scambio di informazioni fra autorità in materia promossi a livello internazionale;

RITENUTO opportuno fissare criteri e modalità di collaborazione tra UIF e ANAC, nel rispetto dei reciproci vincoli di riservatezza, per assicurare il più proficuo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;

VISTA la collaborazione già conseguita sulla base del Protocollo d'intesa siglato tra le Parti in data 30 luglio 2014;

CONSIDERANDO l'impegno di ciascuna Parte a proseguire la collaborazione e a consolidarne obiettivi e modalità nell'interesse del Paese;

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini che seguono:

Articolo 1

(Scambio di informazioni)

1. L'UIF e l'ANAC, nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali e nel rispetto dei reciproci vincoli di riservatezza, consolidano lo scambio di informazioni utili a individuare specifici fattori di rischio connessi con fenomeni corruttivi, ovvero suscettibili di pregiudicare il corretto funzionamento dei presidi anticorruzione nella pubblica amministrazione o l'efficace adempimento degli obblighi di comunicazione delle operazioni sospette da parte degli uffici della Pubblica amministrazione.

2. L'UIF e l'ANAC rafforzano, altresì, la condivisione delle informazioni acquisite nelle sedi internazionali cui partecipano, utili al fine di approfondire i nessi esistenti tra corruzione e riciclaggio e individuare possibili sinergie tra le rispettive attività istituzionali.

Articolo 2

(Ambiti specifici di collaborazione)

1. L'ANAC:

- fornisce all'UIF contributi per l'individuazione e l'aggiornamento degli indicatori di cui agli articoli 6, comma 4, lettera e), e 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, riferiti a tipologie di attività o comportamenti anomali che potrebbero essere sintomatici di operazioni sospette, con particolare riferimento ai settori maggiormente esposti al rischio di riciclaggio e corruzione e ai procedimenti e alle procedure di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007;
- fornisce all'UIF contributi per la definizione di modelli o schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. n. 231/2007, volti a richiamare l'attenzione dei destinatari degli obblighi di collaborazione attiva su fenomeni attinenti al riciclaggio e alla corruzione;
- fornisce all'UIF contributi per la predisposizione delle istruzioni per le Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007;

- si rende disponibile a comunicare gli esiti di eventuali attività di monitoraggio sulla pubblicazione, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione, dei dati relativi in particolare ai contratti pubblici, alle società e agli enti partecipati dalle Pubbliche amministrazioni, ai beni immobili e alla gestione del patrimonio, alla concessione di finanziamenti pubblici comunque denominati, ai provvedimenti di autorizzazione e concessione nonché ai soggetti che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche o posizioni apicali nella Pubblica amministrazione;
- si rende disponibile a consentire l'accesso massivo e ripetuto, per finalità di analisi e di ricerca, ai dati sull'anagrafica delle stazioni appaltanti e delle imprese, degli appalti e dei contratti, alle informazioni sulla qualificazione e l'esclusione delle stazioni appaltanti e delle imprese, con particolare ma non esclusivo riferimento alle banche dati "Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici" e "Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- può comunicare, per gli eventuali approfondimenti finanziari dell'UIF e nel rispetto dei principi a tutela dell'anonimato dei segnalanti, condotte illecite alla stessa segnalate da parte dei cd. *whistleblowers* e le irregolarità rilevate nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo, che potrebbero presentare correlazioni con attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

2. L'UIF:

- collabora per l'elaborazione di parametri, fattori di rischio e indicatori utili ai fini della prevenzione della corruzione anche nell'ottica del contrasto del riciclaggio e di cui l'ANAC possa decidere di avvalersi nella predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- si rende disponibile a effettuare analisi e studi congiunti, su specifici settori o fenomeni, per le finalità di competenza;
- condivide con l'ANAC i risultati di carattere generale delle analisi e degli studi svolti nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, ove li valuti di possibile interesse dell'Autorità.

3. L'UIF e l'ANAC collaborano, altresì per:

- promuovere, presso gli uffici della Pubblica amministrazione, l'adozione di soluzioni organizzative preordinate al corretto adempimento degli obblighi di comunicazione delle operazioni sospette;
- realizzare iniziative, anche di carattere formativo, volte a sensibilizzare gli uffici della Pubblica amministrazione all'invio delle predette comunicazioni, con particolare riguardo a possibili fenomeni di corruzione e di riciclaggio;
- individuare casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono introdurre condizioni favorevoli alla corruzione o all'attività di riciclaggio e per la valutazione congiunta delle iniziative da assumere, nell'ambito dei

rispettivi compiti istituzionali, per segnalarli alle Autorità di governo, legislative e amministrative competenti.

Articolo 3 **(Modalità attuative)**

1. La specificazione dei contenuti, delle modalità e della frequenza dell'accesso dell'UIF ai dati indicati nell'articolo 2, comma 1, e l'eventuale definizione di altri aspetti applicativi del presente Protocollo, saranno concordate nell'ambito di un Tavolo tra le due Autorità e riportate in appositi documenti tecnici.

Articolo 4 **(Referenti per la collaborazione)**

1. I Referenti per l'attuazione del presente Accordo sono:
- a. Per l'ANAC: Prof.ssa Nicoletta Parisi
 - b. Per l'UIF: Dott. Italo Borrello

Articolo 5 **(Oneri finanziari)**

1. Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

Articolo 6 **(Proprietà intellettuale ed utilizzo dei loghi)**

1. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo sono di proprietà dell'ANAC e dell'UIF che possono utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali, dando atto della collaborazione instaurata con il presente atto.
2. Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente Accordo quadro sono disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.

Articolo 7 **(Sicurezza delle informazioni e privacy)**

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, oltre che al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e della Guida all'applicazione del suddetto Regolamento da parte del Garante della privacy, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Articolo 8
(Risoluzione delle controversie)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.
2. Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente protocollo, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Roma.

Articolo 9
(Durata e disposizioni finali)

1. Ai fini della collaborazione prevista dal presente Protocollo, l'UIF e l'ANAC effettuano incontri periodici, dei quali viene redatto apposito verbale.
2. Il presente Protocollo avrà una durata biennale e potrà essere rinnovato anche tacitamente o modificato di comune accordo fra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Roma, 13 settembre 2019

PER L'A.N.AC.
Il Presidente
Raffaele Cantone

PER L'U.I.F.
Il Direttore
Claudio Clemente